



Linee Guida per lo svolgimento della pratica forense presso Aler Milano

Art.1

Lo svolgimento del tirocinio forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale è consentito presso Aler Milano a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Art.2

La durata del tirocinio presso Aler Milano non può essere superiore a dodici mesi.

Art. 3

Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso Aler Milano non può superare le quattro unità.

Art. 4

La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene mediante avviso pubblico, secondo la disponibilità dei posti, effettuato ordinariamente una volta all'anno. Possono essere effettuati più avvisi nel corso dello stesso anno qualora i posti disponibili risultino vacanti.

Art. 5

Lo svolgimento del tirocinio forense presso Aler Milano non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro- neppure occasionale- con l'Azienda stessa.

Art.6

Per lo svolgimento del tirocinio presso Aler Milano, il richiedente deve possedere - al momento della presentazione della domanda- i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza (LS/22- LMG/01), ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario italiano. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dall'avviso di selezione;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e, ove richiesto, dell'abilitazione prevista ai sensi dell'art.41 della L.247/2012, comma 12.

Art. 7

Una Commissione esaminatrice, costituita con provvedimento del Direttore Generale, sulla base dell'esame dei titoli e dei colloqui, procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare i voti conseguiti nei principali esami universitari, il voto di laurea, il minor periodo di tempo impiegato per il conseguimento della laurea, eventuali ulteriori esperienze, conoscenze lavorative attinenti la professione forense.

Art. 8

Il tirocinante è affidato ad un singolo avvocato di Aler Milano, che ne cura la formazione nell'ambito del settore di appartenenza e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41 della L. 247/2012, comma 1, e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Art.9

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante è vincolato al segreto su tutte le notizie apparse nel corso del tirocinio, può accedere alle pratiche dell'Avvocatura secondo istruzioni e indicazioni degli avvocati cui è assegnato.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza in Aler Milano, oltre alla partecipazione alle udienze ed all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale.

La frequenza deve essere attestata tramite foglio-firma sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 30 ore settimanali, comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Dirigente di Aler Milano può autorizzare periodi di assenza per gravi motivi, o per la partecipazione ad iniziative di formazione professionale, nei limiti previsti dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 10

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso per l'attività svolta (art. 41, L.247/2012, comma 11) fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi.

L'erogazione del rimborso è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento.

Eventuali periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 11

Il tirocinio forense presso Aler Milano potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'avvocato e di Aler Milano, con provvedimento motivato e unilaterale del Dirigente dell'Azienda, nei casi seguenti:

- 1) venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- 2) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- 3) sopravvenute esigenze organizzative di Aler Milano.

